



COMUNE DI MALNATE

Provincia di Varese

AREA GESTIONE DEL TERRITORIO

DETERMINAZIONE

Determ. n. 258 del 02/04/2026

Oggetto: PROTOCOLLO DI INTESA CON LA SOCIETÀ ENEL ENERGIA S.P.A PER LA REALIZZAZIONE E GESTIONE DI UNA RETE DI RICARICA ELETTRICA - PERIODO 2026-2034.

IL RESPONSABILE DELL' AREA

VISTI:

- gli articoli 107, comma 3, lett. d), e 109, comma 2, del D. Lgs. 18/08/2000, n. 267 e s.m.i.;
- l'art. 21 del Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi, approvato con deliberazione della Giunta Comunale 19/11/2012, n. 102, aggiornato con deliberazione della Giunta Comunale 29/04/2013, n. 45 e, da ultimo, con deliberazione della Giunta Comunale 30/04/2015, n. 52;
- il Decreto Sindacale n. 46 del 30.12.2025, di attribuzione degli incarichi di Elevata Qualificazione per l'Area Pianificazione e Gestione del Territorio fino al 31 Dicembre 2025, ai sensi dell'articolo 16 e seguenti del CCNL 16 novembre 2022;

RICHIAMATE:

- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 78 del 18/12/2025 di approvazione della Nota di aggiornamento al DUP 2026/2028;
- la successiva deliberazione del Consiglio Comunale n. 79 del 18/12/2025 di approvazione del Bilancio Finanziario di previsione 2026/2028;

- la deliberazione della Giunta Comunale n.170 del 19/12/2025, dichiarata immediatamente eseguibile, con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione (PEG) per gli anni 2026/2028;

RICHIAMATA la delibera di Giunta Comunale n. 35 in data 05.03.2018 con la quale l'Amministrazione ha approvato il protocollo d'intesa per la realizzazione di una rete di ricarica per veicoli elettrici in Comune di Malnate, che si compone di n.18 articoli, protocollo sottoscritto dalle parti in data 15.03.2018;

VISTA la nota datata 12.02.2026 prot n. 3407 con la quale la Società Enel X Way Italia S.r.l., subentrata in tutti i rapporti attivi e passivi derivanti dal Protocollo di Intesa di che trattasi, in qualità di operatore facente parte del Gruppo Enel Energia dedicato esclusivamente alla mobilità elettrica, con la quale si chiedeva l'applicazione della proroga come prevista dall'art. 6 dello stesso protocollo;

RILEVATO che tale accordo riguarda n. 5 punti presa presenti sul territorio comunale e nello specifico collocati in: Piazza Antonio Bianchi Luraschi n. 1, Via Torino n. 8, Piazza Repubblica n. 27, Via John Fitzgerald Kennedy n. 32 e nel Parcheggio di Via San Francesco per i quali nel periodo 2018-2026 non sono state segnalati interruzioni di servizio, mancate forniture o anomalie non gestite e risolte dalla Società Enel X Way;

VERIFICATO al fine della valutazione dell'efficacia del servizio i report trasmessi dalla stessa società riportano il numero di sessioni di ricarica che, da un iniziale valore di 37 prelievi, si è attestato sugli attuali 289 quale numero delle prese effettuate mentre per l'energia erogata da kWh di 230,12 a kWh 3.563,82, rappresentando un incremento degli accessi in continua crescita sia per i mezzi a sola alimentazione elettrica che per le auto plug-in;

PRESO ATTO che il sopra citato Protocollo d'intesa ha quantificato in 8/otto anni rinnovabili la durata per la realizzazione con relativa gestione delle infrastrutture per la ricarica dei veicoli elettrici e nello specifico all'art. 6, secondo periodo, è stato previsto che *"....Le parti si riservano sin d'ora, dopo una valutazione dei risultati raggiunti con la presente collaborazione, di prorogare, o rinnovare, la durata di detto accordo mediante semplice comunicazione da far pervenire prima della scadenza del Protocollo stesso"* ;

RITENUTO pertanto rispondente agli obiettivi dell'Ente il servizio fornito ed avendo la Società trasmesso la richiesta di proroga nel rispetto di quanto pattuito nel protocollo d'intesa sottoscritto nulla osta alla proroga per ulteriori 8/otto anni ovvero a tutto il 15.03.2034, rinviando nel contempo la proposta di maggiore durata ad una diversa procedura in quanto non prevista dall'accordo stesso;

RICHIAMATO inoltre l'art. 8 che specifica che l'accordo sottoscritto non implica l'esclusiva e che *"Ciascuna Parte è libera di discutere o implementare programmi analoghi a quelli di cui al Protocollo con terze Parti o altri Enti Pubblici"*;

ATTESO che il presente atto è adottato ai sensi dell'art. 17 comma 2 del D. Lgs. 36/2023 che prevede, in caso di affidamento diretto, che la decisione a contrarre individua l'oggetto, l'importo e il contraente, unitamente alle ragioni della sua scelta, ai requisiti di carattere generale e, se necessari, a quelli inerenti alla capacità economico finanziaria e tecnico professionale;

RITENUTO che l'istruttoria preordinata all'emanazione del presente atto consente di attestare la sua regolarità e correttezza, ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art. 147 bis, comma 1, del D. Lgs. 267/2000;

DETERMINA

- 1) **DI DARE ATTO** che con la delibera di Giunta comunale n. n. 35 in data 05.03.2018 l'Amministrazione ha approvato il protocollo d'intesa per la realizzazione di una rete di ricarica per veicoli elettrici in Comune di Malnate, prevedendo la possibilità di prorogare tale accordo sulla scorta dei risultati ottenuti;
- 2) **DI DARE ATTO** che la reportistica trasmessa dalla la Società Enel X Way Italia S.r.l in qualità di operatore facente parte del Gruppo Enel dedicato esclusivamente alla mobilità elettrica, ha evidenziato efficacia del servizio mediante il continuo incremento sia delle prese che dell'energia nei 5/cinque punti del territorio comunale;
- 3) **DI CONCEDERE** ai sensi dell'Art. 6 del Protocollo d'intesa sottoscritto in data 15.03.2018 la gestione di punti di ricarica in: Piazza Antonio Bianchi Luraschi n. 1, Via Torino n. 8, Piazza Repubblica n. 27, Via John Fitzgerald Kennedy n. 32 e nel Parcheggio di Via San Francesco per ulteriori 8/otto anni ovvero a tutto il 15.03.2034;
- 4) **DI NON CONCEDERE** modifiche alla durata dell'accordo di che trattasi in quanto non previsto nell'accordo sottoscritto;
- 5) **DI TRASMETTERE** alla società Società Enel X Way Italia S.r. la presente determinazione;
- 6) **ATTESTARE** la regolarità e la correttezza del presente atto ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art. 147 bis, comma 1, del D. Lgs. n. 267/2000.

Avverso alla presente determinazione è ammesso il ricorso al TAR di competenza entro 60 gg. o entro 120 gg. al Presidente della Repubblica. E' ammesso il ricorso al TAR di competenza entro 30 gg. se trattasi di appalto di lavori, servizi o forniture.

**Sottoscritta dal Responsabile d'Area
(GALLI DANIELA)
con firma digitale**